



**VALIDI MOTIVI**  
per aderire al fondo di  
**PREVIDENZA**  
**COMPLEMENTARE**

**Fondi pensione  
nel pubblico impiego**





Negli anni 90 il nostro sistema pensionistico pubblico e privato, è stato profondamente cambiato. Con la Legge Amato s'innalza l'età per la pensione di vecchiaia e si estende gradualmente, fino all'intera vita lavorativa, il periodo di contribuzione valido per il calcolo della pensione.

Fino all'intervento della legge Amato l'importo della Pensione era calcolato sulle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro e si rivalutavano mediamente del 2% per ogni anno di contribuzione determinando un tasso di sostituzione finale (rendimento pensionistico) che corrispondeva circa al 80% dell'ultima retribuzione percepita.

Esisteva anche un sistema automatico di rivalutazione delle Pensioni legato a due fattori fondamentali, il primo legato all'innalzamento dei prezzi e il secondo all'incremento dei Salari reali. Dalla legge Amato le pensioni vengono incrementate solo attraverso la verifica dell'andamento dell'inflazione. S'innalzano i requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo all'età anagrafica sia all'anzianità contributiva.

In questa fase le prime esperienze di **Previdenza Complementare** sono presenti per lo più solo nelle banche e in alcune aziende con appositi fondi pensione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse.

La riforma Amato ha dato il via a un necessario processo di armonizzazione delle regole tra i diversi regimi previdenziali e ha di fatto determinato una riduzione del grado di copertura pensionistica rispetto all'ultimo stipendio percepito.

Da qui la necessità di introdurre una disciplina organica della previdenza complementare con l'istituzione dei fondi pensione d'adesione collettiva negoziali e aperti (**decreto legislativo 124/1993**).

La Successiva legge Dini e gli altri interventi Maroni, Prodi e infine la Legge Fornero, hanno ulteriormente modificato e peggiorato il raggiungimento del diritto e la misura della pensione.



Dal 1995 (**legge 335/1995**) dal regime retributivo si è passati a quello contributivo. La differenza tra i due regimi è sostanziale:

- nel regime retributivo la pensione corrisponde a una percentuale dello stipendio del lavoratore in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo della vita lavorativa, tendenzialmente le più favorevoli;
- nel regime contributivo, invece, l'importo della pensione dipende dall'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell'arco della vita lavorativa e legato al coefficiente di calcolo in continua modificazione rispetto all'aspettativa di vita verificata **ogni due anni**;

Lo spartiacque determinato in quella occasione erano i 18 anni di contributi maturati al 31 dicembre 1995 che, permettevano di mantenere il calcolo della pensione nel sistema retributivo, mentre per tutti i lavoratori sotto la soglia dei 18 anni di contributi al dicembre del 1995, la misura della pensione si doveva calcolare col sistema contributivo. Ai neo assunti dopo il 1995 è stato applicato il regime di calcolo contributivo.

Con l'ultima legge Fornero si è determinato un sistema d'innalzamento progressivo del diritto alla Pensione legato alla aspettativa di vita, e si è ulteriormente peggiorato il risultato del tasso di sostituzione finale, modificando il calcolo retributivo nel sistema contributivo anche per tutti lavoratori che avevano più di 18 anni di contribuzione versati al dicembre del 1995.

La Pensione di vecchiaia raggiunge il limite **dei 67 anni per uomini e donne a partire dal 2019**, la Pensione anticipata, prosegue il cammino d'innalzamento continuo del diritto alla pensione con la proiezione prevista dalla Fornero fino al 2050 attraverso l'incremento dell'aspettativa di vita.

A partire dal 2019, per effetto dell'applicazione della legge 26/19 si congelano l'applicazione dei criteri dell'aspettativa di vita fino al 2026, determinando temporaneamente l'uscita a 41 e 10 mesi le Donne e 42 e 10 mesi gli uomini a prescindere dall'età anagrafica ma, aggiungendo **tre mesi di finestra** per il diritto alla Pensione.

Con la Riforma "Fornero" i coefficienti, di calcolo della misura della pensione nel sistema contributivo, subiscono un ulteriore peggioramento, e dal 2021 è prevista una verifica ogni 2 anni sulla dinamica della speranza di vita che potrebbe comportare un'ulteriore diminuzione del Tasso di sostituzione finale.

Tali modifiche fanno sì che, nel tempo, le nuove pensioni, in rapporto all'ultima retribuzione percepita (il "tasso di sostituzione"), saranno sempre più basse rispetto a quelle degli attuali pensionati. Queste le ragioni principali per cui alla previdenza obbligatoria venne affiancata, già a partire dagli anni 90 un secondo pilastro: **la Previdenza Complementare.**

La previdenza complementare, oltre alla possibilità di ottenere una rendita integrativa della pensione obbligatoria, rappresenta un'opportunità di risparmio che ti consente di affrontare con maggiore serenità eventuali difficoltà personali e lavorative, anche agevolando l'uscita dal mercato del lavoro e la transizione verso il pensionamento.

Per ragioni di sintesi e per una migliore comprensione delle tante opportunità di adesione alla Previdenza Complementare, abbiamo riassunto in **10 Validi motivi per aderire ai Fondi della previdenza Complementare**, dedicando un ampio spazio ai Fondi negoziali Chiusi, attivati dalla Contrattazione nazionale nei settori Privati e solo dopo il 2004 nei servizi pubblici della scuola, nel 2012 la partenza dei Fondi **Perseo e Sirio dei settori della Pubblica Amministrazione.**

L'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, intervenuto tra l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori, rinnovato nel 2016, ha definito i criteri guida per istituire i Fondi pensione Perseo e Sirio che nel 2014 hanno concordato una fusione dei due Fondi.




## Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione nel pubblico impiego

La partecipazione è volontaria e avviene sulla base dei contratti collettivi di riferimento, nei Fondi negoziali Pubblici non si applica la regola del tacito conferimento del TFR, prevista nei Fondi negoziali del Settore del Privato. ( Legge 252/2005)

Nel pubblico impiego l'accordo del 1999 prevedeva una regolazione diversa dal settore privato. I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato **prima del 1° gennaio 2001** con la sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione optano obbligatoriamente per il passaggio dal TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al TFR (trattamento di fine rapporto).

I dipendenti pubblici a tempo determinato o assunti a tempo indeterminato **dal 1° gennaio 2001** ai quali si applica già l'istituto del TFR, non devono pertanto esercitare alcuna opzione per iscriversi volontariamente alla previdenza complementare.

## La Contribuzione



## 1 e 2 VANTAGGIO

I VANTAGGI IMMEDIATI SUL VERSAMENTO AL FONDO  
PER LAVORATORE ASSUNTO ENTRO IL 31.12.2000

DESCRIZIONE	AGENZIE FISCALI - AUTONOMIE LOCALI SANITA' - MINISTERI				ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE
IMPONIBILE ANNUO LORDO x % contributi	€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 2,00%	€ 25.000,00 x 1,20% <i>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione)</i>		€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 2,00%	€ 25.000,00 x 1,20% <i>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione)</i>	
contributo a carico del LAVORATORE	€ 250,00	€ 500,00	-----	€ 750,00	€ 250,00	€ 500,00	NON PREVISTO	€ 750,00
contributo a carico del DATORE DI LAVORO	€ 250,00	-----	€ 300,00	€ 550,00	€ 250,00	-----	NON PREVISTO	€ 250,00
<b>TOTALE LAVORATORE + DATORE</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>NON PREVISTO</b>	<b>€ 1.000,00</b>
aliquota fiscale marginale	27%				27%			
RISPARMIO FISCALE (=contrib. lavoratore x 27%)	€ 67,50				€ 67,50			
<b>DETTAGLIO VANTAGGI IMMEDIATI</b>	<b>QUOTE</b>				<b>QUOTE</b>			
CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE LAVORO	€ 250,00				€ 250,00			
CONTRIB. AGGIUNTIVO 1,20%	€ 300,00				NON PREVISTO			
RISPARMIO FISCALE (dato dal totale contributi reali x aliquota marginale)	€ 67,50				€ 67,50			
<b>TOTALE VANTAGGI IMMEDIATI</b>	<b>€ 617,50</b>				<b>€ 317,50</b>			

I VANTAGGI IMMEDIATI SUL VERSAMENTO AL FONDO  
PER LAVORATORE ASSUNTO DAL 01.01.2001

DESCRIZIONE	AGENZIE FISCALI - AUTONOMIE LOCALI SANITA' - MINISTERI				ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE	CONTRIBUTI (quote reali)	TFR (quote virtuali)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (quote virtuali)	TOTALE
IMPONIBILE ANNUO LORDO x % contributi	€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 2,00%	€ 25.000,00 x 1,20% <i>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione)</i>		€ 25.000,00 x 1,00%	€ 25.000,00 x 2,00%	€ 25.000,00 x 1,20% <i>(ovvero 1,50% su 80% della retribuzione)</i>	
contributo a carico del LAVORATORE	€ 250,00	€ 500,00	-----	€ 750,00	€ 250,00	€ 500,00	NON PREVISTO	€ 750,00
contributo a carico del DATORE DI LAVORO	€ 250,00	-----	€ 300,00	€ 550,00	€ 250,00	-----	NON PREVISTO	€ 250,00
<b>TOTALE LAVORATORE + DATORE</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>NON PREVISTO</b>	<b>€ 1.000,00</b>
aliquota fiscale marginale	27%				27%			
RISPARMIO FISCALE (=contrib. lavoratore x 27%)	€ 67,50				€ 67,50			
<b>DETTAGLIO VANTAGGI IMMEDIATI</b>	<b>QUOTE</b>				<b>QUOTE</b>			
CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE LAVORO	€ 250,00				€ 250,00			
CONTRIB. AGGIUNTIVO 1,20%	€ 300,00				NON PREVISTO			
RISPARMIO FISCALE (dato dal totale contributi reali x aliquota marginale)	€ 67,50				€ 67,50			
<b>TOTALE VANTAGGI IMMEDIATI</b>	<b>€ 617,50</b>				<b>€ 317,50</b>			

### 3 e 4 VANTAGGIO

## La Deducibilità Fiscale sulla contribuzione accantonata

**CONTRIBUTO DEL LAVORATORE  
(COMPRESI QUELLI PER IL FISCALMENTE A CARICO)**

#### CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO

**Deducibili fino a un importo complessivo di € 5.164,57**

Si riduce la base imponibile e quindi le imposte

Se versati tramite la busta paga aumentano tutti i vantaggi legati al reddito da lavoro (**detrazioni, assegni del nucleo familiare, bonus Renzi €80**)

Una parte del contributo viene "restituito" dallo Stato

A parità di costo effettivo si possono risparmiare più risorse

Imposte rinviate al momento del pagamento delle prestazioni

**TFR: NON È MAI TASSATO IN FASE DI ACCUMOLO**

#### AGEVOLAZIONI PER I NEO-OCCUPATI

**Prima occupazione successiva alla data del 1/1/2007**

- Dal 6° anno di partecipazione fino al **25esimo**
- Limite deducibilità innalzato di massimo **€2.582,29 (+50%)**
- In base a differenza positiva tra l'importo di **€25.822,85** (€5.164,57 x 5) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni

**Si riduce la base imponibile e quindi le imposte**

Pertanto sulla deducibilità **un primo vantaggio** riguarda tutti i lavoratori Pubblici che con la legge di stabilità del 2018 hanno acquisito gli stessi vantaggi fiscali che si applicavano a tutti i lavoratori del privato dal 1 gennaio 2007, ( Legge 252/05) confermati peraltro dalla sentenza della Corte Costituzionale depositata il 3 ottobre del 2019 che riconosce ai Dipendenti Pubblici l'esercizio del diritto a partire dal gennaio 2007.

Da sottolineare che oltre all'abbattimento dell'imponibile Fiscale= **Meno Tasse** da pagare restituite direttamente nella CU(Certificazione Unica), la deducibilità può favorire il mantenimento del Bonus Renzi se l'aumento della contribuzione versata al Fondo si effettua nella Busta Paga.

## Alcuni Esempi.....



**Giovanni** è un lavoratore dipendente con un reddito annuo lordo di 27.000 euro. Versa a una forma di risparmio 1.080 euro. La tassazione (lorda) del suo reddito, sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti, è pari a 6.690 euro. Il reddito netto disponibile nell'anno è pari **19.230 euro** (27.000-1.080-6.690).

**Claudio** è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del suo reddito, cioè 1.080 euro.

**Claudio** deduce l'importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 25.920 euro. La tassazione (lorda) sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 6.398 euro. Il reddito netto disponibile nell'anno è pari **19.522 euro** (27.000-1.080-6398).



**Claudio** aderendo alla previdenza complementare, per effetto di una tassazione favorevole, dispone di un reddito superiore di **292 euro**. Inoltre Claudio potrà usufruire del **Bonus Renzi (€ 480)** in conseguenza della deducibilità di 1080 euro dell'importo versato al fondo complementare che abbasserà l'imponibile reddituale dei 27.000 €, sotto la soglia dei 26600 €, limite previsto per continuare a percepire il Bonus Renzi.

## 5 e 6 VANTAGGIO

# Prestazioni nella Fase di accumulo

### Anticipazioni

- Prevista l'anticipazione della posizione presso il fondo con **8 anni** di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per lavoratori o figli
- Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali
- Possibilità reintegrazione (ricostruzione della posizione "anticipata" mediante versamenti aggiuntivi)

### Il Riscatto

- Se si smette di lavorare senza aver raggiunto il diritto alla prestazione può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato (**liquidazione entro 6 mesi**)
- In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico o dal beneficiario indicato dall'aderente. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore la posizione rimane al Fondo contrattuale.

## PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Titolo	Quote disponibili	Requisiti	Motivazione
ANTICIPAZIONI	Il lavoratore può chiedere ed usufruire solo della parte di quote versate al fondo. Sono escluse le quote contabilizzate da INPDAP o dai singoli Enti Pubblici Non Economici (EPNE).	Almeno 8 anni di iscrizione al fondo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per spese sanitarie</li> <li>2) Per acquisto prima casa per se o per i figli</li> <li>3) Per interventi di recupero edilizio</li> <li>4) Per spese di formazione professionale</li> </ol>
RISCATTO	Il lavoratore può chiedere la restituzione di tutte le quote disponibili, sia quelle versate al fondo, sia quelle contabilizzate da INPDAP o da EPNE.	Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Restituzione di quanto maturato</li> <li>2) Mantenimento della posizione individuale in assenza di contribuzione</li> </ol>
TRASFERIMENTO	Il lavoratore può chiedere l'utilizzo di tutte le quote disponibili, sia quelle versate al fondo, sia quelle contabilizzate da INPDAP o da EPNE.	Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Per trasferire quanto maturato ad altro Fondo Chiuso al quale il lavoratore ha aderito dopo avere cambiato lavoro.</li> <li>2) Per trasferire quanto maturato ad altro Fondo Aperto.</li> </ol>

Al verificarsi di determinate circostanze previste dalla legge e in prossimità del pensionamento, è consentito anticipare la prestazione pensionistica complementare rispetto alla pensione obbligatoria (vedi la scheda RITA).l'erogazione di una rendita integrativa temporanea anticipata, fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, alle seguenti condizioni:

## La Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata)

### REQUISITI OGGETTIVI

- a** **Cessazione** dell'attività lavorativa
- b** **5 anni** di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

### REQUISITI SOGGETTIVI

- c1** almeno **venti anni di contributi** nei regimi obbligatori di appartenenza e raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i **5 anni successivi** alla richiesta

oppure

- c2** inoccupazione per un periodo di tempo superiore a **24 mesi** e raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i **10 anni successivi** alla richiesta.

### DECORRENZA E DURATA

La **RITA** decorre dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nel pagamento frazionato di una somma richiesta dall'iscritto, che viene prelevata dalla sua posizione individuale ed è soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota del **15-9%**.

## 7 e 8 VANTAGGIO

# Prestazioni alla fine del rapporto di lavoro

## Le prestazioni di previdenza complementare per un dipendente pubblico:

- Prestazione pensionistica di vecchiaia: 5 anni di partecipazione al Fondo ed età pensionabile del sistema pensionistico obbligatorio
- Prestazione pensionistica di anzianità: cessazione attività lavorativa, 15 anni di partecipazione al Fondo ed età inferiore di 10 anni al massimo rispetto a quella prevista per la pensione pubblica di vecchiaia
- La liquidazione del maturato può essere richiesta in rendita o in capitale nella misura max del 50%; **se la rendita che si ricava dalla conversione del montante è inferiore all'assegno sociale, può essere richiesto tutto in capitale**

## Rendita o Capitale

### PRESTAZIONI AL MOMENTO DELLA PENSIONE

Tipo di pensione	Requisiti per la Pensione Obbligatoria	Requisiti al Fondo	Tipo di prestazione per tipo di pensione	Condizioni e Scelte
PENSIONE COMPLEMENTARE DI VECCHIAIA	Età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia obbligatoria	5 anni di iscrizione al Fondo	Solo CAPITALE	Quando dal calcolo della pensione complementare risulta una rendita annua inferiore all'importo dell'assegno sociale (anno 2019 =) <b>C 5.953,87</b>
			RENDITA <i>(quando la pensione complementare risulta superiore all'assegno sociale)</i>	Il titolare può scegliere di trasformare una parte non superiore al 50% della posizione maturata in capitale. In questo caso il trattamento sarà: – max. 50% CAPITALE – min. 50% RENDITA
PENSIONE COMPLEMENTARE DI ANZIANITA' (da ora ANTICIPATA)	1) Cessazione attività 2) Età e contributi per ottenere la pensione anticipata 3) Età inferiore di non più di 10 anni rispetto all'età di vecchiaia <i>(esempio: età per la vecchiaia 65 anni, età per la pensione di anzianità non può non essere inferiore a 55 anni)</i>	15 anni di iscrizione al Fondo <i>(nei primi 15 anni sono sufficienti 5 anni)</i>	Solo CAPITALE	Quando dal calcolo della pensione complementare risulta una rendita annua inferiore all'importo dell'assegno sociale (anno 2019 =) <b>C 5.953,87</b>
			RENDITA <i>(quando la pensione complementare risulta superiore all'assegno sociale)</i>	Il titolare può scegliere di trasformare una parte non superiore al 50% della posizione maturata in capitale. In questo caso il trattamento sarà: – max. 50% CAPITALE – min. 50% RENDITA

## 9 VANTAGGIO

# Vantaggi fiscali sui rendimenti e sulle prestazioni

### I rendimenti

- Imposta sostitutiva del **20%** (11% fino al 2013) applicata sul risultato netto di gestione del fondo, annualmente maturato

### Le prestazioni pensionistiche

- Sia per le prestazioni in forma **periodica** che le prestazioni in capitale viene applicata una ritenuta nella misura del **15%** (sostitutiva). Per ogni anno successivo al **15°** di partecipazione alla forma complementare c'è una riduzione annua di **0,30 punti sino ad un massimo di 6 punti**

### Anticipazioni, Riscatti e Rita

- Anticipazioni: per spese sanitarie la ritenuta è pari al **15%**, con riduzione di **0,30** punti per ogni anno successivo al **15°**; per gli altri tipi di anticipazione l'aliquota è del **23%**.
- Riscatti: per riscatti per morte o per disoccupazione superiore a 48 mesi la ritenuta è pari al **15%** con riduzione di **0,30** punti per ogni anno successivo al **15°** di partecipazione alla forma complementare; per riscatti per cause diverse l'aliquota è del **23%**
- Rita: imposta sostitutiva **15%**, riducibile di **0,30** punti per ogni anno successivo al **15°** e fino al **9%**. No pro rata.


## 10 VANTAGGIO

# ISC Indice Sintetico dei costi e i rendimenti alla Pensione Complementare

L'indicatore sintetico dei costi (ISC) è una percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale i costi che sostieni aderendo a una forma pensionistica complementare (ad esempio, costi una tantum al momento dell'adesione, costi di gestione amministrativa e costi di gestione finanziaria). Il calcolo è effettuato sulla base di diverse ipotesi definite dalla COVIP, quali l'ammontare dei versamenti, i rendimenti e la permanenza nella forma pensionistica complementare (2,5,10e35anni).

Nel grafico sottostante è possibile notare la differenza tra i costi notevolmente più bassi dei Fondi Negoziati (Istogramma Rosso) rispetto ai costi dei Fondi Aperti e ai PIP Piani Individuali pensionistici (Assicurazioni sulla Vita).

### INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC) VALORE MEDI



Nelle Note informative di tutte le forme pensionistiche complementari si legge: «È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Infine sulla situazione dei rendimenti, nella tabella che segue, si evidenziano gli andamenti delle diverse forme di Previdenza complementare raffrontate con il rendimento del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR).

La Media sugli ultimi 14 anni determina un rendimento medio dei Fondi Contrattuali pari al **4,24%** contro la media del TFR pari al **2,65 %**.

Nei Fondi dei Pubblici dipendenti il rendimento si differenzia tra la Quota di capitale **reale** (Versamenti mensili della Contribuzione del Lavoratore e del Datore di Lavoro) e la Quota virtuale (risorse del TFR e eventuale quota aggiuntiva del **1,5%** per gli optanti dal TFS al TFR).

La Quota virtuale in questo caso, si rivaluta in base alla media del rendimento di ogni anno del paniere dei fondi negoziali.

## LA GESTIONE FINANZIARIA: I RENDIMENTI

( VALORI IN % FONTE COVIP )

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	31.12 .2018 30.6. 2019	Media
FPn	7,5	3,80	2,10	-6,30	8,50	3,00	0,10	8,20	5,40	7,30	2,70	2,7	2,6	-2,50	4,7	4,24
Panlere	7,3	3,90	2,30	-6,40	9,20	2,90	0,00	9,10	5,40	7,21	2,64	0,03	0,03	2,62	4,65	4,34
FPa	11,5	2,40	-0,40	-14,00	11,30	4,20	-2,40	9,00	8,10	7,50	3,00	2,2	3,3	-4,50	5,5	3,70
PIPnuovi	-	-	-	-21,90	14,50	4,70	-5,20	7,90	10,90	6,80	3,70	2,1	2,1	-6,50	6,9	1,65
PIPes	-	-	-	3,10	3,10	3,20	3,20	3,30	3,20	2,90	2,50	2,10	1,90	1,70	0,80	2,48
TFR	2,60	2,40	3,10	2,70	2,00	2,60	3,50	2,90	1,70	1,30	1,20	1,5	1,7	1,90	1,0	2,65
Fonti: COVIP e INPS				* Il dato relativo al paniere e a marzo 2016												

fpcgil.it |     